



Natascia Marchei

(Ricercatore di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca)

**L'Unione europea ed i diritti fondamentali: l'accordo tra la Santa
Sede e la Slovacchia sull'obiezione di coscienza al vaglio del
Parlamento europeo ***

SOMMARIO: 1. La bozza di accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia in materia di obiezione di coscienza e l'intervento del Parlamento europeo - 2. La "competenza" dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali: brevi cenni - 3. Il parere redatto dal gruppo di esperti: il diritto di accesso effettivo all'aborto - 4. *Segue.* L'indicazione di dettaglio dei limiti a cui deve essere sottoposto il diritto all'obiezione di coscienza - 5. La posizione privilegiata della Chiesa cattolica e la protezione del diritto fondamentale di libertà religiosa.

**1 - La bozza di accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia in materia di
obiezione di coscienza e l'intervento del Parlamento europeo**

La Santa Sede e la Repubblica Slovacca, nel corso del 2005, hanno stilato una bozza di accordo, mai sottoscritta dalle parti¹, in attuazione dell'art. 7 del Concordato-quadro del 24 novembre 2000.

Il Concordato contiene un generico riconoscimento "*a tutti*" del diritto all'obiezione di coscienza "*secondo i principi dottrinali e morali della Chiesa cattolica*" e rinvia la definizione della "*misura*" e delle "*condizioni*" della sua applicazione ad una successiva intesa (art. 7).

La bozza di accordo detta una disciplina di dettaglio del diritto, ampia nel riconoscimento delle facoltà e generica nella previsione dei limiti.

L'ampiezza è mitigata dalla necessità che l'obiezione – da chiunque provenga – sia motivata da un conflitto con i principi della

* Destinato alla pubblicazione nei *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2007, ed. il Mulino, con il titolo "L'accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia sull'obiezione di coscienza al vaglio del Parlamento europeo".

¹ Si segnala che il rifiuto da parte del premier allora in carica Mikulas Dzurinda di sottoporre il testo dell'accordo all'approvazione del governo ha provocato - nel febbraio del 2006 - le dimissioni dei tre ministri del Movimento cristiano-democratico. Le elezioni politiche tenutesi anticipatamente nel giugno scorso, hanno riportato la vittoria della Direzione Democrazia Sociale (Smer) di Robert Fico.



dottrina della fede e della morale proclamati nel Magistero della Chiesa cattolica (art. 3 parr. 4 e 5 della bozza)².

Il rifiuto può riguardare ogni attività ritenuta “*incompatible*” con la dottrina e la morale cattolica ed il concetto di “attività” per espressa previsione è comprensivo di qualsiasi forma di partecipazione (indipendentemente dalla durata) e di assistenza (art. 3 parr. 5 e 6 della bozza)³.

Gli ambiti previsti per l’applicazione del diritto sono i più vari: accanto a quelli tradizionali, ritenuti nevralgici per il sorgere di conflitti di coscienza (servizio militare nelle forze armate o nei corpi armati, interruzione di gravidanza, fecondazione assistita, ricerca sugli embrioni, eutanasia) sono annoverati alcuni decisamente più neutri quali quello educativo, le professioni legali e, con una formula a dire poco aperta, tutti i rapporti di lavoro che “*falling under the scope of this Treaty*” (art. 4 par. 1 lett. i della bozza)⁴.

L’esercizio del diritto di obiettare è disciplinato da alcuni principi, generici sia nella portata sia nell’ambito di estensione: *a*) la necessaria conformità dell’obiezione all’ordinamento della Repubblica Slovacca che comunque deve preservare il nucleo essenziale e lo scopo del diritto; *b*) l’illegittimità di ogni abuso e *c*) la centralità della vita umana e della salute che sono sempre e comunque destinate a prevalere (artt. 5 e 6 della bozza).

L’apparente contraddittorietà delle disposizioni rivela il conflitto insito nella natura stessa dell’obiezione di coscienza che richiede un costante bilanciamento tra i dettami della coscienza e le regole del diritto: l’ordinamento consente, in alcuni casi ed eccezionalmente, al singolo di non adempiere ad un obbligo giuridico in contrasto con la propria coscienza e regolamenta questa speciale “dispensa” al fine di renderla compatibile con gli interessi della generalità e con i diritti degli altri.

² Testualmente: “*For the purposes of this Treaty, ‘principles of the teaching of faith and morals’ mean the principles proclaimed in the Magisterium of the Catholic Church*” (art. 3.4).

³ Testualmente “*The term ‘to act’ includes participating in an act or any other activity of unspecified duration connected with such act, including assistance*” (art. 3.6).

⁴ L’art. 4.2 della bozza prevede l’impegno della Repubblica Slovacca a non obbligare gli ospedali ed i servizi sanitari della Chiesa cattolica a praticare interruzioni di gravidanza, fecondazione assistita o artificiale, esperimenti o trattamenti con organi umani o embrioni umani, eutanasia, clonazione, sterilizzazione, atti connessi con la contraccezione ed a non condizionarne il riconoscimento alla realizzazione delle attività di cui sopra.



La Commissione europea, su richiesta del Parlamento, si è rivolta a “The E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights”⁵ per avere un parere in merito ad alcune questioni generali sui Concordati stipulati dalla Santa Sede con gli Stati membri ed, in particolare, sulla compatibilità con i diritti fondamentali e con il diritto dell’Unione europea della bozza di accordo tra la Santa Sede e la Slovacchia⁶.

2 - La “competenza” dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali: brevi cenni

La richiesta desta qualche interrogativo in relazione all’esistenza, non così indiscutibile, di una “competenza” dell’Unione a sindacare della conformità di una bozza di accordo tra la Santa Sede ed uno Stato membro - in materia di obiezione di coscienza - ai diritti fondamentali.

È pacifico, infatti, che la competenza dell’Unione nel garantire e nel dare attuazione ai diritti fondamentali non è generale ma limitata dall’ “intangibilità del riparto di competenze (...) risultanti dai trattati e dal principio di sussidiarietà”⁷ e che i primi soggetti obbligati al rispetto degli stessi sono proprio le istituzioni e gli organi dell’Unione⁸, così come espressamente disposto dall’art. 6.2 del Trattato sull’Unione europea⁹.

⁵ L’Eunief, gruppo di esperti indipendenti sui diritti fondamentali, è stato istituito nel 2002 a seguito di una raccomandazione del Parlamento europeo e dipende dalla Commissione europea (Direzione Generale per Giustizia, Libertà e Sicurezza).

⁶ L’*opinion* del gruppo di esperti, la n. 4 del 2005, si può leggere, corredata della bozza di accordo, in http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/index_en.htm.

⁷ Cfr. M. CARTABIA, *Commento all’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, in *L’Europa dei diritti*, Bologna, 2001, p. 350, che chiarisce: “per raggiungere l’obiettivo di radicare nell’Unione Europea la titolarità di una competenza generale per l’attuazione e la promozione dei diritti fondamentali occorrerebbe una esplicita attribuzione del potere, da effettuarsi quantomeno nelle forme tipiche della revisione di Trattati” (p. 351).

⁸ Sul punto M. CARTABIA, *Commento*, cit., p. 346, ricorda “l’origine e le caratteristiche essenziali della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario per sottolineare il fatto che il catalogo dei diritti fondamentali costruito gradualmente da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia era volutamente ed essenzialmente diretto a colmare il vuoto dei trattati istitutivi, e perciò indirizzato soprattutto alle istituzioni comunitarie, per orientare e vincolare i loro atti”; Cfr., altresì, M. CARTABIA, *Principi inviolabili e integrazione europea*, Milano, 1995, pp. 15 e ss. e M. VENTURA, *La laicità dell’Unione Europea, diritti, mercato, religione*, Torino, 2001, pp. 19 e ss., che scrive: “se il diritto comunitario si voleva direttamente efficace e gerarchicamente prioritario, non poteva costruirsi prescindendo dai diritti fondamentali. La protezione dei diritti umani anche nel diritto dell’Unione europea è divenuta una necessità – logica, politica e giuridica – del consolidamento della costruzione europea” (pp. 22-23).

⁹ Art. 6.1 del Trattato sull’Unione europea: “L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”; art. 6.2: “L’Unione rispetta i diritti fondamentali



La Corte di giustizia ha, nel tempo, esteso l'obbligo di rispetto anche agli Stati membri nei casi in cui operino nel "campo di applicazione del diritto comunitario"¹⁰ e tale orientamento è stato recepito dall'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, all'art. 51.1, recita: "Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze".

Gli Stati membri, dunque, sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali solo nel "dare attuazione o applicazione" al diritto comunitario.

La precisa delimitazione dell'ambito di competenza dell'Unione sul punto corre sul filo dell'interpretazione di tale formula: ad un significato restrittivo che fa riferimento "a quelle attività legislative ed amministrative di esecuzione di obblighi comunitari che si esprimono con atti tipici"¹¹ si affianca uno molto più ampio che comprende tutti gli atti nazionali che riguardano materie di competenza dell'Unione, ad esclusione soltanto delle attività e degli atti relativi a materie di competenza esclusiva degli Stati.

quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario".

¹⁰ Cfr., per tutte, sent. 18 dicembre 1997, C-309/96, *Annibaldi contro Sindaco comune di Guidonia e Presidente Regione Lazio*, in cui si legge: "Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33), i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione») riveste, a questo proposito, un particolare significato. Come la Corte ha pure precisato, ne consegue che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo in tal modo riconosciuti e garantiti (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, *ERT*, Racc. pag. I-2925, punto 41). Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/95, *Kremzow*, Racc. pag. I-2629, punto 15) che, dal momento che una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto, quali essi risultano, in particolare, dalla Convenzione. Per contro, essa non ha tale competenza nei confronti di una normativa nazionale che non si colloca nell'ambito del diritto comunitario".

Le sentenze della Corte di Giustizia si possono leggere in www.curia.europa.eu

¹¹ M. CARTABIA, *Commento*, cit., p. 349.



Accedere all'una o all'altra interpretazione ha conseguenze di non poco conto sulla legittimazione dell'Unione a pretendere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri poiché *“ad ogni ampliamento delle competenze materiali corrisponde una dilatazione, in proporzione geometrica, dell'ambito di applicazione dei diritti fondamentali europei”*¹².

Date queste premesse, potrebbe non essere così scontato che un accordo tra uno Stato membro e la Santa Sede che disciplini il diritto di obiezione di coscienza all'interno dello Stato possa essere interpretato come atto che dia attuazione al diritto comunitario, anche se *“l'estensione delle competenze (...) a nuovi settori quali l'educazione, la cultura, la salute”*¹³ rende sempre più complessa la precisa individuazione degli ambiti di applicazione di questo.

3 - Il parere redatto dal gruppo di esperti: il diritto di accesso effettivo all'aborto

Il nucleo principale del parere, data la delicatezza e la complessità della questione, si è incentrato nel necessario bilanciamento dei diritti in conflitto o, meglio, dei limiti al diritto di obiezione di coscienza.

Sul punto l'iter argomentativo è il seguente: l'obiezione di coscienza, che è riconducibile al diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione pacificamente riconosciuto e garantito dal diritto

¹² M. CARTABIA, *Commento*, cit., p. 349. Sul punto, cfr. altresì, A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, 2002, Bologna, p. 27; R. COSTAMAGNA, *Unione europea e confessioni religiose*, Roma, 2002, p. 152; M. LUGATO, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, p. 491, che chiarisce come il rispetto dei diritti fondamentali tra i quali si inserisce la libertà religiosa debba essere inteso nel senso che gli organi dell'Unione nell'esercizio delle proprie competenze e gli Stati membri nell'attuazione del diritto comunitario devono rispettare la libertà religiosa dei destinatari dell'azione comunitaria.

¹³ S. FERRARI, *Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso*, in *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea. Atti del Colloquio Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, 28-29 maggio 1999*, Milano, 2002, p. 38, avverte opportunamente che *“è probabile che la tutela dei diritti individuali di libertà e uguaglianza religiosa, che fino a tempi recenti era affidata alle legislazioni e giurisprudenze nazionali, sia destinata a essere compartita tra queste (che sicuramente manterranno ancora a lungo un ruolo rilevante) e la legislazione e giurisprudenza degli organismi europei (...). In questo ambito sembra possibile che si possa realizzare con relativa rapidità il processo di spostamento di (parte della) sovranità dal livello nazionale a quello sopranazionale che è un tratto caratteristico dell'evoluzione di molti sistemi giuridici contemporanei”*.



internazionale¹⁴, non è illimitata ma deve essere sottoposta ad un giudizio di bilanciamento con altri diritti - del pari riconosciuti a livello internazionale - che corrono il rischio di essere sacrificati da un suo *“abusive exercise”*.

Tra questi particolare importanza rivestirebbe il diritto *“to have access to abortion”* poiché inibire ad una donna l’effettiva possibilità di abortire nei casi in cui l’aborto sia legale equivale ad infliggerle, ai sensi dell’art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici¹⁵, *“an inhuman and degrading treatment”*.

La riconduzione della mancata garanzia dell’ *“accesso effettivo”* all’aborto (nei casi in cui esso sia legale) al novero dei trattamenti inumani e degradanti non è così immediata e avrebbe meritato una più articolata dimostrazione.

¹⁴ Art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950: *“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento di riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni se non quelle, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine pubblico, della salute pubblica o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”*; art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966: *“1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento. 2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica e degli altrui diritti e libertà fondamentali”*; Art. 10.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del 26 settembre 2000: *“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”*.

¹⁵ Art. 7: *“Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”*.



Essi sono interpretati dalla Corte di Strasburgo¹⁶ come maltrattamenti che raggiungono un minimo di gravità¹⁷ e che provocano lesioni fisiche effettive oppure una intesa sofferenza fisica o della mente o che umiliano o svisiscono un individuo¹⁸ e la perplessità a riconoscere alla mancata garanzia la natura di trattamento inumano e degradante è collegata all'inesistenza, confermata dal parere, di un generico diritto all'aborto nel diritto internazionale ove, invece, sarebbe più fondatamente rinvenibile un diritto di interruzione della gravidanza nei soli casi in cui la sua prosecuzione minacci gravemente la salute della madre (aborto terapeutico).

Quest'ultimo assunto è confermato dal recente (24 ottobre 2005) caso Karen Llontoy contro Perù (richiamato dal gruppo di esperti a sostegno delle loro conclusioni) in cui il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha accertato una violazione dell'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici da parte del governo del Perù che ha obbligato una ragazza diciassettenne a partorire un bambino gravemente malformato e successivamente morto.

L'accesso all'aborto "terapeutico" è stato negato sul presupposto che la malformazione del nascituro non avrebbe comportato nessun rischio per la vita e la salute della madre e tale rifiuto ha provocato alla giovane la sofferenza di vedere sua figlia affetta da evidente malformazione e di sapere che sarebbe morta rapidamente, che si è aggiunta a quella già accumulata nel periodo in cui è stata costretta a portare a termine la gravidanza¹⁹.

¹⁶ L'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede, con una formulazione assoluta senza eccezioni, né condizioni, né limiti che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

¹⁷ Cfr. *Repubblica d'Irlanda contro Regno Unito* del 18 gennaio 1978. Le decisioni della Corte europea si possono leggere in www.echr.coe.int/ECHR.

¹⁸ Cfr. *Selmouni contro Francia* del 28 luglio 1999 e *Labita contro Italia* del 6 aprile 2000. Sul punto cfr., altresì, *Ulke contro Turchia* del 24 gennaio 2006 ove la Corte ha deciso il ricorso di un militante pacifista che ogni volta che si è rifiutato di prestare servizio militare è stato ripetutamente condannato ed imprigionato (per ben otto volte) ed ha rilevato che la gravità e la ripetizione della pena hanno provocato sofferenze ed umiliazioni superiori a quelle insite nella semplice condanna. Sull'interpretazione dell'art. 3 della Convenzione da parte della Corte europea cfr. M. FORNARI, *L'art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani*, in *La tutela internazionale dei diritti umani. Norma, garanzie, prassi*, Milano, 2006, pp. 352 e ss..

¹⁹ Il Comitato aggiunge che, nella sua osservazione generale n. 20, ha indicato come il diritto protetto dall'art. 7 del Patto non comprenda solo le sofferenze fisiche ma anche quelle psichiche e che la protezione è particolarmente importante nel caso in cui si abbia a che fare con minori.



La decisione conferma l'esistenza di un diritto all'aborto c.d. "terapeutico" a tutela della salute della donna la cui ampiezza dipende dall'interpretazione che si intende dare del termine "salute" e che riceve una qualche tutela anche nella bozza di accordo che espressamente riconosce la prevalenza sempre e comunque della vita e della salute umana²⁰.

La garanzia dell'accesso effettivo all'interruzione di gravidanza richiederebbe che si realizzino tre condizioni – elencate nel parere - che devono concorrere: *a)* che esista una alternativa efficace per sopperire ad ogni rifiuto di praticare l'aborto; *b)* che sia previsto un obbligo per il medico obiettore di indicare alla donna un altro professionista qualificato che possa intervenire e *c)* che un altro professionista qualificato sia effettivamente disponibile e raggiungibile con facilità anche in zone rurali o periferiche.

In assenza di questi limiti l'esercizio del diritto si potrebbe tradurre in un inaccettabile abuso in contrasto con i diritti fondamentali e con il diritto dell'Unione europea.

4 - Segue. L'indicazione di dettaglio dei limiti a cui deve essere sottoposto il diritto all'obiezione di coscienza

Il parere si traduce in una indicazione di dettaglio dei limiti che ogni Stato membro (nel quale l'aborto è legale) deve imporre all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza di cui è riconosciuta la centralità nell'Unione europea²¹.

²⁰ Nella legislazione italiana l'aborto c.d. "terapeutico" dopo i primi novanta giorni può essere praticato: "*a)* quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna ; *b)* quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna" (art. 6 della legge n. 194 del 1978).

²¹ Il primo riconoscimento da parte della Corte di giustizia del diritto fondamentale di libertà religiosa si rinviene nella sentenza *Prais* contro *Consiglio delle Comunità europee* del 27 ottobre 1976, 130/1975, che riguardava proprio un caso di obiezione di coscienza (la Signora Prais, ebrea, doveva sostenere un concorso per l'accesso a funzionario comunitario fissato per il primo giorno della festa ebraica di Pentecoste); la Corte di giustizia ritiene che il generale diritto di libertà religiosa quale formulato dall'art. 9 della Convenzione europea rientra nei diritti fondamentali consacrati nel diritto comunitario e, pur rigettando il ricorso, dà rilievo non solo alla astratta libertà religiosa ma alla "*concreta necessità di evitare comportamenti che sostanzino la intollerabile violazione di un 'precepto religioso'*" (cfr. M. VENTURA, *La laicità*, cit., p. 32). Per la giurisprudenza della Corte europea cfr. *Buscardini* contro *San Marino* del 18 febbraio 1999: la Corte ha ritenuto una violazione dell'art. 9 della Convenzione l'obbligo di prestare giuramento sui Vangeli per poter assumere le funzioni di membro del Parlamento di San Marino. Cfr. M.G. BELGIORNO-DE STEFANO, *L'obiezione di coscienza e*



Questa indicazione, a maggior ragione nel caso in cui il riconoscimento di diritti in conflitto del pari tutelati dal diritto internazionale non sia indiscusso, si presta ad essere interpretata come una ingerenza dell'Unione in un ambito di competenza di ciascuno Stato membro, che è chiamato legiferare sulle condizioni di esercizio dei diritti nel rispetto della propria identità²², della propria cultura, delle proprie tradizioni e della propria legislazione interna, anche di livello costituzionale.

La previsione di limiti ai diritti fondamentali, disciplinata per quanto riguarda il diritto di libertà religiosa dall'art. 9.2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, così come richiamato dall'art. 6.2 del Trattato sull'Unione europea²³ spetta, infatti, agli Stati membri che possono introdurre (necessariamente per legge) le sole restrizioni *“che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”*²⁴.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione - inserita nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - con una disposizione generale ma conforme, nella sostanza, all'art. 9.2 della Convenzione europea prevede per tutti i diritti da essa garantiti che *“eventuali limitazioni (...) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di*

la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, in *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico* (a cura di R. Botta), Milano, 1991, pp. 235 e ss..

²² Articolo 6.3 del Trattato sull'Unione europea: *“L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri”*.

²³ Articolo 6.2 del Trattato sull'Unione europea: *“L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”*. Nello stesso senso l'art. I-9 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, non ancora entrato in vigore, *“Diritti fondamentali”* (...) 2. *L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”*.

²⁴ È interessante evidenziare che l'art. 24.4 della Costituzione Slovacca nel disciplinare le condizioni dell'esercizio del diritto di libertà religiosa e di coscienza, utilizza le stesse parole della Convenzione europea: *“Conditions for exercising rights according to Sections (1) – (3) can be limited only by law, if such a measure is unavoidable in a democratic society to protect public order, health, morality, or the rights and liberties of others”*.



proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui" (art. 52.1)²⁵ e sempre la Carta prevede che il diritto di obiezione di coscienza, compreso nella libertà di pensiero, coscienza e religione, sia riconosciuto "secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio" (art. 10.2).

Gli Stati membri, dunque, possono prevedere per legge dei limiti ai diritti fondamentali riconosciuti e garantiti nell'Unione europea e l'esercizio di tale facoltà non è arbitrario ma è soggetto al sindacato dell'Unione, nei limiti della propria competenza, in riferimento ad un duplice ordine di parametri: la riconducibilità del limite ad una delle finalità di ordine generale espressamente richiamate o all'esigenza di proteggere diritti altrui e la proporzionalità della misura restrittiva in relazione allo scopo che deve raggiungere in una società democratica²⁶.

L'applicazione pratica di questi criteri ha condotto in molti casi la Corte europea dei diritti dell'uomo²⁷ a legittimare in astratto la

²⁵ L'art. 52.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione: "I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi"; art. 52.3: "Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa"; art. 53: "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri"; art. 54: "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta".

²⁶ Cfr. E. CANNIZZARO, *Il principio della proporzionalità nell'ordinamento internazionale*, Milano, 2000; M. VENTURA, *La laicità*, cit., p. 71, che evidenzia come il contenuto del diritto di libertà sia limitato dal "margine statale di apprezzamento" che però è limitato dal "principio di proporzionalità" alla luce del parametro della "società democratica": l'applicazione di tale principio "ne ha evidenziato le potenzialità quale mezzo di garanzia dei diritti individuali e di razionalizzazione delle limitazioni imposte nei singoli Stati".

²⁷ La Corte di giustizia, in forza dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea deve rispettare i diritti fondamentali così come garantiti dalla Convenzione europea, ma non è vincolata dalla giurisprudenza della Corte europea, peraltro, come si è sottolineato, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sta diventando il punto di riferimento in materia di diritti fondamentali per gli stessi organi dell'Unione (S. FERRARI, *Integrazione europea e prospettive*, cit., p. 37). Sul punto, il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali inserita nel Trattato che adotta una Costituzione per



legislazione interna degli Stati membri anche quando si presentava lesiva del diritto di libertà di pensiero o di religione²⁸.

Agli Stati membri residua, dunque, un certo apprezzamento sui limiti da imporre (o meno) ai diritti fondamentali che garantisca il rispetto delle specificità storico - giuridiche e dell'identità di ciascuno²⁹.

l'Europa recita: "La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea".

²⁸ Tra le decisioni più emblematiche si può ricordare *Kokkinakis* contro *Grecia* del 25 maggio 1993 che dichiara incompatibile con l'art. 9 della Convenzione la condanna, da parte della Grecia, di un testimone di Geova reo di proselitismo poiché la misura incriminata non appariva proporzionata al fine legittimo perseguito né, di conseguenza, necessaria, in una società democratica, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. La Corte ritiene astrattamente legittimo - ai sensi dell'art. 9.2 - il divieto di proselitismo previsto dalla legislazione penale greca e ricorre al principio della proporzionalità per rilevare la violazione dell'art. 9: essa non censura la norma penale in sé ma la sua scorretta applicazione al caso di specie in cui, a suo dire, il fatto non integrava la fattispecie di reato. Anche il caso *Manoussakis* contro *Grecia* del 26 settembre 1996 si inserisce nel medesimo solco. I ricorrenti erano testimoni di Geova condannati per avere celebrato riti in un luogo di culto senza la previa autorizzazione amministrativa (al cui rilascio doveva partecipare anche la Chiesa ortodossa): la Corte utilizza il principio di proporzionalità per dire che la Grecia ha abusato del sistema autorizzatorio però legittima l'esigenza di fondo vale a dire proteggere l'ordine pubblico imponendo il rilascio di un'autorizzazione amministrativa discrezionale per l'apertura dei luoghi di culto destinati alle attività dei gruppi religiosi, al fine di costituire un valido deterrente all'azione di eventuali organizzazioni socialmente pericolose. Da ultimo si possono segnalare i recenti casi *Zeynep Tekin* e *Leyla Sahin* contro *Turchia* rispettivamente del 29 giugno 2004 e del 10 novembre 2005 in cui la Corte legittima le restrizioni al diritto di indossare il velo islamico nelle università in quanto, nel particolare contesto turco, è necessario considerare l'impatto che può avere indossare questo simbolo, presentato o percepito come un dovere religioso, su coloro che hanno scelto di non portarlo.

²⁹ Sul margine statale di apprezzamento cfr. M. PARISI, *Orientamenti della Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di libertà religiosa*, in *La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli ordinamenti sopranazionali* (a cura di G. Macri), Salerno, 2003, p. 140; M. VENTURA, *La laicità*, cit.: l'Autore prende atto della lunga serie di decisioni di irricevibilità della Commissione di Strasburgo nelle quali, constatato l'impedimento di facoltà indispensabili all'esercizio del diritto di libertà religiosa, questo è stato ritenuto legittimo per i limiti di cui all'art. 9.2., ossia in ragione del margine statale di apprezzamento ed evidenzia come il principio di proporzionalità



In questo quadro normativo e giurisprudenziale desta qualche perplessità l'imposizione di una normativa di dettaglio sui limiti a cui deve essere sottoposto, negli Stati membri, il diritto di obiezione di coscienza in un ambito tanto delicato quanto l'interruzione della gravidanza ed a garanzia di un diritto il cui riconoscimento nel diritto internazionale non è indiscusso.

In particolare, tra le condizioni richieste dal parere a salvaguardia del diritto all'"accesso effettivo" all'aborto, non è del tutto condivisibile la creazione in capo all'obiettore (e non solo in capo alla struttura di riferimento)³⁰ di precisi obblighi il cui mancato adempimento (a qualsiasi causa, soggettiva od oggettiva, sia riconducibile) implicherebbe, nel caso concreto, la negazione del diritto all'obiezione di coscienza e l'obbligo a procedere all'interruzione della gravidanza: conclusione, questa, ritenuta dagli stessi esperti "*entirely unacceptable*".

Realizzare nel concreto il difficile bilanciamento tra il diritto dell'obiettore a non compiere quello che ritiene essere un omicidio e l'interesse della donna ad avere un accesso effettivo all'aborto rientra nell'ambito di autonomia di ogni Stato membro che si trova nella condizione di "pesare" nello specifico i due beni in conflitto alla luce dei principi fondamentali del proprio ordinamento e delle proprie tradizioni giuridiche, culturali e sociali³¹.

5 - La posizione privilegiata della Chiesa cattolica e la protezione del diritto fondamentale di libertà religiosa

L'obiezione di coscienza è riconosciuta nel Concordato e nella bozza di accordo a "*tutti*" ma solo "*secondo i principi dottrinali e morali*

sia applicato come tecnica di rinvio allo stesso margine e come "*giustificazione delle limitazioni al pluralismo imposte dal diritto interno*" (p. 73).

³⁰ L'art. 9 della legge n. 194 del 1978 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*) disciplina con ampiezza il diritto all'obiezione di coscienza all'aborto per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie. Non prevede alcun obbligo in capo al singolo obiettore (a parte la dichiarazione contenente l'obiezione di coscienza) ma impone agli enti ospedalieri ed alle case di cura autorizzate di assicurare in ogni caso l'intervento. L'art. 16 della legge n. 40 del 2004 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*) prevede il solo obbligo della preventiva dichiarazione.

³¹ In questa operazione la Slovacchia avrebbe potuto valutare anche la portata da attribuire alla norma costituzionale che espressamente protegge la vita anche prima della nascita "*Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even prior to birth*" (art. 15.1 Costituzione Slovacca).



della Chiesa cattolica”: si tratta di un pieno riconoscimento, nell’ordinamento dello Stato, dei principi e della morale cattolica.

Non solo i non cattolici, i seguaci di confessioni non riconosciute, gli atei e gli agnostici possono obiettare unicamente se invocano un conflitto con i principi della Chiesa cattolica (o delle altre confessioni regolarmente registrate presso il Ministero della cultura con le quali pure la Slovacchia ha steso una bozza di intesa in tema di obiezione di coscienza) cioè di una fede nella quale non si riconoscono, ma anche i cattolici sono obbligati ad invocare non le ragioni della propria coscienza ma principi dottrinali e morali così come riconosciuti ed interpretati dal Magistero della Chiesa cattolica.

Le ragioni del contrasto con il diritto di libertà religiosa sono, in parte, da ricollegarsi alla scelta (peculiare) di avere previsto il riconoscimento di un diritto fondamentale dell’uomo quale l’obiezione di coscienza in un Concordato³² che dovrebbe limitarsi a disciplinare lo statuto giuridico della Chiesa all’interno dell’ordinamento statale³³.

La previsione concordataria del diritto all’obiezione di coscienza ha creato una “obiezione speciale”, connotata in senso cattolico, che richiede ad ogni obiettore una specifica professione di fede e quindi male si presta a rendere effettivo per tutti l’esercizio del diritto.

Si potrebbe eccepire che la posizione di privilegio garantita alla Chiesa cattolica dal Concordato prima e dalla bozza di accordo poi contribuisca a costituire lo *status* della confessione all’interno della Repubblica Slovacca e, come tale, debba essere rispettata dall’Unione anche in forza della Dichiarazione n. 11 annessa all’Atto finale del Trattato di Amsterdam del 1997 per la quale “L’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le

³² La Costituzione Slovacca prevede il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare (art. 25): “No one must be forced to perform military service if this runs counter to his conscience or religious belief. The details will be specified in a law”.

³³ Il parere cita alcuni Concordati (tra cui quello con l’Italia) che disciplinerebbero il diritto di obiezione di coscienza: l’indicazione è fuorviante poiché tutte le norme richiamate riguardano l’esonero dal servizio militare per gli ecclesiastici: “I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo” (art. 4.1 dell’Accordo con l’Italia); “Gli studenti del seminario maggiore di Riga e i novizi delle congregazioni religiose sono esentati dal servizio militare e possono essere assegnati a un servizio comunitario equivalente al servizio militare obbligatorio. In caso di mobilitazione generale questi studenti e novizi vengono assegnati a operazioni che non comportano l’uso delle armi” (art. 26 del Concordato con la Lettonia); “Gli ecclesiastici possono adempiere agli obblighi militari sotto la forma di assistenza religiosa cattolica alle forze armate e di Sicurezza, fatto salvo il diritto all’obiezione di coscienza” (art. 17.1 del Concordato con il Portogallo).



associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L'Unione europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali"³⁴.

È indubbio, infatti, che la qualificazione dello Stato sotto il profilo religioso non sia di competenza dell'Unione e che a questa non spetti il compito di sindacare sulla disciplina dei rapporti tra gli Stati membri e le confessioni religiose: anzi, si potrebbe dire, che lo status dei gruppi religiosi è proprio la materia in cui la specificità e l'identità storico – culturale degli Stati membri ha avuto il suo più ampio riconoscimento a detrimento di opposte esigenze di uniformità e di integrazione che hanno avuto la prevalenza in altri ambiti quali quello dei diritti fondamentali³⁵.

³⁴ La Dichiarazione ha mero valore politico e non gode di efficacia normativa: sul punto, tra i molti, G. BARBERINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2000, pp. 292 e ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, 2000, p. 156; M. PARISI, *Dalla dichiarazione n. 11 alla futura Carta costituzionale dell'Unione europea: quale ruolo per le confessioni religiose nel processo di integrazione europea*, in *Dir. eccl.*, I, 2003, pp. 332 e ss.; S. BERLINGÒ, *La condizione delle Chiese in Europa*, in *Dir. eccl.*, I, 2002, p. 1314.

Sostengono il valore giuridico della Dichiarazione n. 11 G. ROBBERS, *Europa e religione: la dichiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del Trattato di Amsterdam*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/2, pp. 393 e ss.; R. COSTAMAGNA, *Unione europea e confessioni religiose*, p. 166.

Sull'iter che ha condotto alla formulazione della dichiarazione n. 11 cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *In Europa il Vaticano è declassato*, in *Limes*, n. 1/2000, pp. 153 e ss..

Il contenuto della dichiarazione è stato inserito nell' art. I-52 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa "Status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali": 1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni".

³⁵ Gli Stati membri non hanno mai attribuito all'Unione l'obiettivo di uniformare i sistemi nazionali di relazione tra stato e confessioni: sul punto cfr. M. VENTURA, *Laicità*, cit., p. 183 e pp. 239 e ss..

Sulla ratio della Dichiarazione n. 11 cfr. V. TOZZI, *Persone, Chiese e Stati nell'evoluzione del fenomeno europeo*, in *Le organizzazioni religiose nel processo costituente europeo* (a cura di M. Parisi), Napoli, 2005, che la definisce una "difesa dei regimi interni ai singoli Stati, per lo più favoriti dei gruppi religiosi dominanti", difesa che "sembra sancire un'auto-limitazione dell'Unione, in favore dell'autorità dei singoli Stati, avente di fatto l'effetto di arginare le conseguenze dell'autonomo sviluppo in ambito europeo di una cultura pluralista delle libertà religiose"(p. 13): l'Autore auspica una "eliminazione di tutte quelle 'scorie' giuridiche, ereditate dai precedenti regimi o di più recente creazione, che continuano a legittimare aspetti di attenzione privilegiata ad una organizzazione confessionale dominante, con una singolare applicazione del principio di laicità"(p. 18); M. PARISI, *Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell'Unione Europea*, *ivi*, p. 109 s., che la interpreta come una rassicurazione alle "principali Chiese europee, timorose che il conferimento in capo



Il rispetto dello statuto giuridico delle confessioni religiose nelle legislazioni nazionali ha, dunque, creato un parziale scollamento tra il diritto di libertà religiosa individuale, riconosciuto e protetto all'interno dell'Unione (pur con i limiti legittimamente previsti dagli Stati membri) nelle materie di competenza di questa, e collettivo in parte riservato alla competenza esclusiva dei singoli Stati³⁶.

Il diverso destino delle due configurazioni del diritto di libertà impone un sicuro discernimento tra ciò che è compreso nello *status* dei gruppi religiosi e ciò che ne è escluso.

Un'ampia interpretazione del concetto di *status* legittimerebbe, infatti, regimi di privilegio o, al contrario, discriminatori dei gruppi dai quali discenderebbero ingiustificabili lesioni dei diritti fondamentali dei singoli³⁷.

Alcuni esempi significativi provengono dalle interrogazioni sulla violazione della libertà religiosa rivolte alla Commissione dal Parlamento europeo³⁸. Nella interrogazione n. E-2360 datata 8 luglio 2003 si denuncia la difficile situazione in Slovacchia delle comunità religiose con meno di 20.000 membri: esse in forza delle leggi n. 308 del 1991 e n. 192 del 1992 non possono registrarsi (al Ministero della cultura) ed ottenere uno *status* legale che riconoscerebbe loro (oltre a diversi benefici tra i quali, abbiamo visto, anche l'intesa sull'obiezione di coscienza) il diritto di costruire luoghi di culto³⁹. La Commissione

*all'Unione di un potere di modificazione dei diritti ecclesiastici determinasse una riformulazione (se non addirittura la perdita) del regime giuridico privilegiato loro attribuito dagli ordinamenti interni ai vari Stati membri, unitamente al (da esse paventato) rischio di grave pregiudizio per la libertà e l'autonomia riconosciute alle diverse realtà confessionali". Sul punto S. FERRARI, *Integrazione europea*, cit., p. 40, scrive: "Non vi è dunque competenza dell'Unione europea in materia di disciplina dei gruppi religiosi: non vi è oggi e (...) neppure vi potrà essere in futuro. Essa infatti sarebbe in conflitto con il principio di sussidiarietà, quello di proporzionalità e con il rispetto delle identità nazionali, cioè con gli stessi pilastri fondamentali su cui è costruita l'intera architettura dell'Europa unita".*

³⁶ Così S. FERRARI, *Integrazione europea*, cit., p. 44, che rileva nell'Unione europea, dopo la conferenza di Amsterdam, "una certa dissociazione tra diritti individuali e collettivi di libertà religiosa".

³⁷ S. FERRARI, *Integrazione europea*, cit. p. 39, evidenzia che la Corte europea e la Corte di giustizia si sono mosse con molta prudenza, "evitando di colpire le disparità e i privilegi di trattamento previsti dalle legislazioni nazionali per le diverse confessioni religiose"

³⁸ Si possono vedere in www.olir.it.

³⁹ Si legge nell'interrogazione: "Mohamad Safwan Hasna, l'imam siriano di cittadinanza slovacca, lamenta che il rifiuto della registrazione e l'impossibilità di costruire moschee è molto umiliante; non hanno un luogo appropriato e stabile in cui potersi riunire per pregare, incontrarsi o spiegare la cultura islamica. Hasna aveva acquistato un appezzamento di terreno nel centro storico della città circa tre anni fa, ma il Sindaco non gli ha mai concesso la licenza edilizia".



risponde che la necessaria registrazione della confessione religiosa ai fini del riconoscimento non costituisce una restrizione dei diritti e delle libertà garantiti dall'art. 24⁴⁰ e non viola la laicità prevista dall'art. 14⁴¹ della Costituzione Slovacca e che il diritto del singolo a manifestare liberamente il suo credo resta intatto poiché *“la libertà di religione non dovrebbe essere posta sullo stesso piano della ‘parità di status’”*⁴².

La conclusione non sembra del tutto condivisibile: dalla registrazione delle confessioni (inibita a quelle con un esiguo numero di aderenti) non derivano conseguenze destinate a influenzare il solo statuto giuridico degli enti, quali agevolazioni, esenzioni o benefici in genere, ma il riconoscimento di specifiche facoltà riconducibili al diritto fondamentale di libertà religiosa quali quella, per i fedeli, di disporre di luoghi in cui esercitare il proprio culto in forma individuale o collettiva⁴³ o di fare obiezione di coscienza, nei casi e con le modalità previsti dalla legge, secondo i principi della propria religione.

La mancata registrazione del gruppo religioso di appartenenza comporta dei veri e propri limiti alla libertà di religione del singolo che sarà costretto a rinunciare ad un luogo destinato all'esercizio del proprio culto ed a obiettare non secondo i dettami della propria coscienza ma secondo i principi della religione cattolica (così come riconosciuti dal suo Magistero) o di un'altra religione che abbia ottenuto il riconoscimento⁴⁴.

⁴⁰ Art. 24 “1. Freedom of thought, conscience, religion and faith shall be guaranteed. This right shall include the right to change religion or faith and the right to refrain from a religious affiliation. Every person shall be entitled to express his or her opinion publicly. 2. Every person shall have the right to express freely his or her own religious conviction or faith alone or in association with others, privately or publicly, by worship, religious services or ceremonies and participation in religious instruction. 3. Churches and ecclesiastical communities shall administer their own affairs. All ecclesiastic authorities and appointments, religious instruction, establishment of religious orders and other religious institutions shall be separate from the State authorities”.

⁴¹ Art. 1 “The Slovak Republic is a sovereign, democratic, and law-governed state. It is not linked to any ideology or religious belief”.

⁴² Interrogazione n. E-2360 datata 8 luglio 2003.

⁴³ La Corte Costituzionale italiana in una delle sue prime sentenze ha dichiarato che la libera disponibilità, per i fedeli di tutte le confessioni religiose, di luoghi destinati al culto costituisce un importante aspetto del diritto di libertà religiosa rispetto al quale è strumentale la libertà di apertura del tempio in quanto mezzo per una autonoma professione della fede religiosa (Corte cost., sent. 24 novembre 1958, n. 59 in *Foro it.*, 1958, I, cc. 1778 e ss.).

⁴⁴ A questo proposito una nota (la n. 91) del parere evidenzia le conseguenze discriminatorie derivanti, per gli appartenenti ai culti non registrati, dalle leggi slovacche n. 308 del 1991 e n. 192 del 1992 e riferisce che sarebbe pendente avanti alla Corte Costituzionale Slovacca una questione di costituzionalità delle leggi per



Riguardo all'esercizio dell'obiezione, poi, la lesione del diritto di libertà di coscienza si presenta in termini, se possibile, ancora più gravi per l'ateo e per l'agnostico che per potere legittimamente obiettare saranno costretti a fare una vera e propria professione di fede.

Il rispetto dell'identità e delle specificità degli Stati membri nella delicata materia dei rapporti con le Chiese e con i gruppi religiosi, che più di altre è influenzata dalle differenti tradizioni storiche, giuridiche e culturali, non può avvenire a detrimento dei diritti fondamentali.

La loro salvaguardia rappresenta una condizione minima⁴⁵ e non negoziabile all'interno dell'Unione che *"rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea (...) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario"*⁴⁶ e che, del pari, si adopera al fine di *"combattere le discriminazioni fondate"* anche *"sulla religione o sulle convinzioni personali"*⁴⁷.

La disciplina nello *status* delle confessioni, dunque, rientra nel libero e non sindacabile apprezzamento degli Stati membri nei soli casi in cui non intacchi il nucleo essenziale delle facoltà che strutturano la libertà religiosa: la naturale connotazione collettiva dell'esperienza religiosa impone che esse siano garantite, allo stesso modo, ai singoli ed i gruppi a cui questi (eventualmente) appartengano⁴⁸.

La protezione del diritto fondamentale di libertà religiosa anche collettivo e la denuncia di qualsiasi discriminazione basata sulla scelta religiosa o sulle convinzioni se non hanno la forza per dare corpo, all'interno dell'Unione, ad un generale principio di uguaglianza delle

contrasto con gli artt. 1 e 24 Cost. oltre che con l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

⁴⁵ R. COSTAMAGNA, *Unione europea*, cit., p. 169, ritiene che sullo *status* delle confessioni religiose gli Stati membri siano in grado di legiferare *"soltanto in termini di concessione di benefici od agevolazioni particolari dettati da motivi di politica legislativa, ma le condizioni minime di esistenza e di 'operatività' di tutte le religioni, credenze filosofiche e non confessionali, devono essere assicurate nel rispetto dei diritti umani fondamentali e del principio di non discriminazione che attualmente vengono sanciti costituzionalmente dai trattati comunitari. (...) l'ambito di operatività della XI dichiarazione (...) è quindi al di sopra di questa soglia minima di garanzia"*.

⁴⁶ Art. 6.2 del Trattato sull'Unione europea.

⁴⁷ Art. 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

⁴⁸ Segnala C. MIRABELLI, *Il disegno di legge di riforma delle norme sulla libertà religiosa*, in *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa* (1 marzo 2002, a cura di G. Leziroli), Napoli, 2004, p. 134, che *"l'autonomia delle comunità religiose è indispensabile al pluralismo in una società democratica e trova protezione nello stesso art. 9 della Convenzione, cioè nella norma che riguarda la libertà religiosa e che apparirebbe enunciare questa libertà dal punto di vista dell'individuo"*.



confessioni e dei gruppi religiosi⁴⁹ contribuiscono a creare quel pluralismo confessionale che, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovrebbe connotare qualsiasi "società democratica"⁵⁰.

⁴⁹ Sul problema della "cooperazione selettiva" degli Stati con alcune confessioni religiose più radicate nella storia di una nazione S. FERRARI, *Stato, diritti e confessioni religiose. Un modello europeo*, in *Il Regno*, 18, 1996, p. 560; M. VENTURA, *La laicità*, cit., p. 114 e ss.. Sul punto è appena il caso di accennare alle enormi difficoltà che, anche nella giurisprudenza italiana, ha incontrato il principio di equidistanza dello Stato nei confronti di tutte le confessioni religiose a trovare riconoscimento: nella materia penale la prima esplicita indicazione in tal senso da parte della Corte costituzionale si rinviene in Corte cost., sent. 14 novembre 1997, n. 329, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, pp. 992 e ss. sulla incostituzionalità dell'art. 404 c.p. (cfr. G. CASUSCELLI, "L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale" in materia di vilipendio della religione, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, pp. 1119 e ss.).

⁵⁰ Cfr. *Kokkinakis contro Grecia* del 25 maggio 1993; *Leyla Sahin contro Turchia* del 10 novembre 2005. Sulla democrazia e laicità nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo cfr. G. CASUSCELLI, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007/1, in corso di pubblicazione, che scrive: "un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte europea dei Diritti dell'Uomo afferma la necessità che gli Stati membri assicurino un effettivo pluralismo religioso, che inerisce alla nozione di società democratica, e che la libertà di coscienza e di religione è un bene prezioso non solo per i credenti, ma anche per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti, secondo una visione pluralista, conquistata a caro prezzo nel corso dei secoli (sono sempre parole della Corte) che non può essere dissociata dalla società democratica". Sulla democrazia in Europa e sul ruolo delle religioni cfr., altresì, A. FERRARI, *Religioni, laicità e democrazia in Europa: per un nuovo "patto kelseniano"*, in *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa* (a cura di F. Bolgiani, F. Margotta Broglio, R. Mazzola), Bologna, 2006, pp. 203 e ss..